

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato  
per la pubblica istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il progetto  
di legge per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri  
a favore del Comune di Bosco D'Appia, al Collegio  
Convitto d'Alghero, stato presentato alla Camera dei  
Deputati nell'ultima sessione, sia ripresentato alla  
medesima dal detto Nostro Ministro, il quale s'incarica  
di esporne i motivi e sostenere la discussione.

Dato a Torino add. 11 Gennaio 1859.

*[Signature]*

*[Signature]*

*Pelloni*

SESSIONE 1857-58

N° 46-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GALLO, BIANCHETTI, MONTAGNINI, BOGGIO, BERTOLDI,  
SAPPA, PATERI

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica

*nella tornata del 5 maggio 1858*

### Posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del Comune di Bosco.

Tornata del 12 giugno 1858.

SIGNORI,

Il sommo pontefice Pio V, mosso dal desiderio di proteggere e favorire lo studio delle scienze e delle lettere, e sospinto più ancora dal sentimento nobile e generoso di venire in soccorso a quei giovani i quali, distinti per ingegno, per integrità di costumi e per inclinazione allo studio, ma poveri di fortuna, mancassero di mezzi per attingere una sode e severa istruzione, con bolla del 10 gennaio 1569, istituiva a proprie spese un collegio presso l'Università di Pavia fiorente a quei tempi, e lo dotava dei necessari fondi per il mantenimento di 24 giovani che attendessero allo studio della teologia, del diritto, della fisica, della medicina, delle arti e delle lettere, di quali posti gratuiti, destinati per la massima parte a favore di nazionali sardi, otto ne assegnava il benefico fondatore ai giovani di Bosco, sua terra nativa.

Essendo insorti verso la metà dello scorso secolo alcuni dispareri tra il Governo sardo ed il marchese Ghislieri, patrono di detto collegio, intorno alla qualità ed ai requisiti dei ventidue alunni piemontesi, che per legge della fondazione

(46-A)

2  
dovevano essere ammessi e mantenuti nel collegio medesimo, seguiva sotto la data del 6 luglio 1751, a conciliazione di tali differenze, una convenzione tra S. M. sarda e la Regina d'Ungheria, con cui veniva accettata la proposta fatta dal marchese Ghislieri e consentita dai comuni interessati di pagare al Governo piemontese l'annua somma di L. 8,421 soldi 12 di Milano, corrispondente all'effettivo costo del mantenimento dei predetti ventidue alunni, da essere impiegata per la loro sussistenza in quel collegio che più fosse piaciuto a S. M. sarda.

Stipulavasi poi addì 29 giugno 1765 altro trattato tra gli stessi Governi, col quale mediante il pagamento della somma di lire 210,540 di Milano, capitale corrispondente in ragione del 4 per cento alla suaccennata rendita, veniva investito il Governo piemontese d'ogni ragione di patronato, diritti, preminenze e prerogative spettanti per legge di fondazione ai patroni del detto collegio, e dichiaravasi cessato nel compatrono marchese Ghislieri l'obbligo di ricevere e mantenere i 22 alunni nazionali sardi gratificati dei posti gratuiti fondati dal santo pontefice Pio V.

In conseguenza delle quali convenzioni, fu sollecito il Governo del Re di assegnare al collegio delle Provincie stabilito in questa città i proventi dello stesso capitale, e di applicarvi i predetti 22 posti gratuiti, ordinando con analogo regio biglietto al governatore dello stesso collegio di ricevere i ventidue alunni a tenore della nomina che di tempo in tempo venisse fatta, di mantenerli, esercitarli ed istruirli nella medesima conformità che praticavasi a riguardo degli altri collegiali, ed osservare le regole per lo stesso collegio stabilite, dichiarando, che, terminata la rettorica, vi potessero essere ammessi, mediante i tre requisiti necessari di povertà, buoni costumi ed inclinazione agli studi, dei quali dovessero far fede nella conformità stessa osservata riguardo agli altri alunni; e, verificandosi la mancanza di alcuno di tali posti, dovesse il governatore renderne tosto avvertito il Governo all'effetto che senza indugio si procedesse all'opportuna proposta delle comunità cui fosse per appartenere tale posto.

Avvenne, che fin dai primi anni in cui si operò l'aggregazione di quei posti gratuiti al collegio delle Provincie rimasero scoperti per difetto di aspiranti idonei alcuni degli otto posti riservati al comune di Bosco. A questa mancanza contribuivano forse le maggiori prove d'idoneità negli studi richieste colle provide suaccennate disposizioni.

Premuroso il Governo non pure di soddisfare ai contratti impegni, ma di rispondere eziandio alle benefiche viste del pio fondatore, con regii biglietti del 7 aprile 1760, 6 novembre e 28 dicembre 1822, onde sminuito non venisse per effetto di quelle vacanze il beneficio impartito alla gioventù studiosa e povera di Bosco, disponeva, che per sei degli otto posti assegnati a quel comune fosse ammessa la vocazione sussidiaria a favore degli alunni del contado di Alessandria, provvedimenti che rievocò dipoi in seguito a reiterati richiami

dello stesso comune a cui pregiudicio tornavano le premesse disposizioni.

Ma, sia per la difficoltà che una popolazione poco numerosa quale è quella di Bosco trovisi in grado di fornire ogni anno giovani i quali oltre l'ingegno distinto riuniscano le altre condizioni richieste per esser ammessi al godimento di quei posti, sia perchè dopo il più ampio ordinamento che venne dato agli studi secondari classici, tolti questi dalle piccole località e trasferiti nei capi luoghi di provincia, i giovani di Bosco, poveri di fortuna (quali volle il fondatore) difficilmente si trovarono in grado di poter attingere quella istruzione, che valga ad abilitarli a subire con fondata speranza di successo gli esami di ammissione nel collegio Carlo Alberto; sta, in fatto, che il numero delle vacanze a que' posti andò crescendo per modo, che nei sedici anni or corsi oltrepassò la metà dei posti assegnati dalla fondazione, del che giustamente preoccupatosi il municipio di Bosco si rivolse prima al signor ministro della pubblica istruzione, quindi alla Camera, chiedendo, che gli otto posti gratuiti destinati ai giovani di Bosco fossero ripartiti in guisa, che quattro rimanessero assegnati al collegio Carlo Alberto, e fossero attribuiti gli altri quattro al collegio convitto di Alessandria, acciocchè, procacciati per tal modo alla gioventù studiosa e povera di quel comune i mezzi onde potersi abilitare al concorso, fruir potesse del beneficio cui le davano diritto le tavole di fondazione.

Sollevatasi alla Camera, quando fu riferita la mentovata petizione, la preliminare questione: se potesse essere nelle attribuzioni del potere esecutivo di provvedere intorno all'oggetto della medesima con un semplice suo atto, ovvero fosse necessaria la presentazione di apposita legge, prevalse questo ultimo partito, e fu in conseguenza dell'emanato ordine del giorno, che il signor ministro della pubblica istruzione venne presentando alle deliberazioni della Camera l'attuale disegno di legge, mercè cui, tre degli otto posti assegnati dalla fondazione Ghislieri ai giovani di Bosco vengono applicati al collegio-convitto d'Alessandria, perchè ivi s'intraprenda o compiasi il corso degli studi secondari classici.

Tutti gli uffici assentirono a questa proposta di legge, e la Commissione vostra fu pur concorde nel riconoscerne in massima la giustizia e l'opportunità.

Non debbesi tuttavia dissimulare la gravità di due obiezioni che si erano sollevate in alcuni degli uffici, ed in seno della Commissione stessa si riproposero.

Volge la prima sul punto di vedere, se ragioni di legalità e di rispetto alle tavole della fondazione in discorso non si oppongano a che si adotti la proposta modificazione.

Sta la seconda in riconoscere, se per effetto di questa legge non venga ad imporsi tale carico alla pubblica finanza da sconsigliarne l'adozione.

Si fece carico la Commissione di prendere ad accurato esame

(46-A)

4  
tali quistioni all'appoggio dei documenti messi a sua disposizione dal Ministero, e considerò intorno alla prima:

Che, se dai termini in cui è concepita la bolla di erezione del collegio Ghislieri non può negarsi che il pio fondatore nell'istituire questo collegio avesse in animo di proteggere e favorire lo studio delle scienze e delle lettere nei vari rami da esso stesso specificati, non si può per altra parte non consentire in ciò, e troppo apertamente il rivelano le sapienti considerazioni premesse dal Pontefice nella stessa bolla di fondazione, che precipuo suo scopo, nel dotare il collegio stesso dei necessarii fondi per il mantenimento di alunni studiosi e poveri del suo paese, fu quello di venir in soccorso di questi giovani, procacciando loro i mezzi di potere efficacemente attendere ai summentovati studi; e a questo scopo, cui evidentemente mirava con questa benefica istituzione il pontefice Pio V, si collega pur anco la circostanza che, nato egli di famiglia oscura e povera, sentiva l'immenso beneficio che nei giovanili suoi anni aveva ricevuto da coloro che aveangli forniti i mezzi onde poter attendere ai severi studi della teologia e delle lettere, per i quali era venuto in alta fama di sapere, e che contribuito avevano alla sua elevazione.

Che se alcune clausole espresse nelle tavole di fondazione, quelle specialmente che gli alunni aspiranti al posto gratuito avessero raggiunta l'età di anni 18, ed oltre 7 anni non potesse il beneficio di tale posto essere concesso, inducono a credere essere stato intendimento del pio fondatore di voler solo estendere un tale beneficio agli studi universitari; la ragione di questa limitazione (che per altro non è manifestata in modo assoluto ed esclusivo) sembra risiedere principalmente in ciò, che nei remoti tempi della fondazione, come è assai noto, gli studi secondari classici, oltre ad essere assai meno estesi che oggidì, erano pubblicamente insegnati anche nelle minori terre, ove non mancavano pure facili mezzi di poter attingere in privato la istruzione sufficiente onde essere ammesso al corso della filosofia, tal che non poteva essere sentita dal benemerito fondatore la necessità di estendere il concesso beneficio oltre ai 7 anni entro ai quali d'ordinario si compie tutto il corso universitario, compresa la filosofia.

Ma, dappoichè le scuole pubbliche secondarie classiche, tolte dalle piccole località, vennero concentrate esclusivamente quasi nei capoluoghi di provincia, e fu dato a questi studi un più ampio ordinamento, sì che assai più difficile riesce ad un giovane di poter riceverle nella sua terra nativa quella sufficiente istruzione richiesta ad abilitarlo a superare con distinzione gli esami ond'essere ammesso al corso della filosofia, e la condizione di povertà richiesta dal fondatore per l'acquisto di posto gratuito non pur consentirebbe di recarsi alle scuole del capoluogo per ricevere siffatta istruzione;

Dappoichè non può contestarsi, che causa precipua e forse unica delle notevoli mancanze che negli ultimi tempi special-

mente si vennero verificando nei posti assegnati al comune di Bosco, si debba riconoscere la difficoltà che incontrano, l'impossibilità quasi in cui si trovano i giovani aspiranti ai posti gratuiti di poter compiere il corso degli studi secondari indispensabili ad abilitarli al corso universitario;

(46-A)

Dappoichè la modificazione introdotta con questo progetto di legge si appalesa unicamente rivolta a porgere ai giovani studiosi e poveri di Bosco il mezzo di poter fruire del beneficio loro concesso per legge della fondazione, parve consentaneo a ragione il dire, che per nessun modo possa essere da tale disposizione offesa la volontà del pio fondatore, il quale, se volle il fine, ebbe pure aver voluto i mezzi atti a raggiungerlo; quindi la proposta legge, anzichè sconvolgere le basi o l'indole della fondazione in discorso, ne seconda avvece lo spirito, perchè diretta a meglio raggiungere lo scopo che si prefissè il benefico fondatore, a rendere anzi possibile l'eseguimento della sua volontà, rimasta da lunghi anni, per necessità stessa delle cose, in gran parte inesequita ed inesequibile; con tali temperamenti, che mentre sono consigliati dalle esigenze dei tempi, tendono pur anche al progresso dei buoni studi ed al miglioramento dell'istituzione medesima.

Nè credette la Commissione potersi con fondamento di ragione opporre in contrario, che accordandosi il posto gratuito a giovani alunni per intraprendere o compiere il corso secondario, sia per venir meno quella essenziale garanzia di provata attitudine agli studi cui mirò il fondatore quando volle che prima dei 18 anni non potesse essere ammesso alcun alunno a godere di gratuito posto, e limitò a 7 anni la fermata nel collegio; perciocchè, mentre a questa condizione di età già fu con precedenti sovrane disposizioni derogato, ovvio è il riflesso, che dopo compiuti gli studi elementari già possono gli alunni dar saggio non equivoco di loro attitudine ed inclinazione agli studi, e d'altronde il risultato degli esami cui in ogni anno vengono poi sottoposti ne offrirebbe tale prova da rispondere ampiamente alla condizione di semplice attitudine allo studio richiesta dalle tavole di fondazione.

Stando così le cose, e ponendo mente per altra parte, come sia ufficio, debito anzi del legislatore d'introdurre nelle leggi di fondazioni pubbliche quelle savie riforme o modificazioni che le esigenze dei tempi e le nuove istituzioni siano per richiedere, onde renderne possibile l'eseguimento a seconda della presunta intenzione del fondatore e giusta lo scopo cui sono dirette le stesse fondazioni, non videro perciò la Commissione che alcuna ragione di convenienza o di legalità potesse essere di ostacolo all'adozione della presente legge.

Quanto alla questione di finanza, sicuramente che le molte vacanze che da più anni si verificarono nei posti gratuiti in discorso e si verificherebbero tuttavia ove non intervenisse la proposta modificazione, offrono al pubblico erario l'occasione di un qualche risparmio, del quale, per effetto della presente legge, sarebbe privato. È certo ancora, che l'interesse del ca-

pitale di L. 210,500 di Milano state sborsate al Governo dal marchese Ghislieri onde esimersi dal mantenimento dei 22 alunni piemontesi nel collegio Ghislieri, non può rispondere alla spesa che incumbe oggidì al Governo per provvedere alla sussistenza degli stessi alunni, sia nel collegio-convitto di Alessandria, che in quello delle provincie di Carlo Alberto.

Queste circostanze però non debbono far grave senso alla Camera quando consideri, che stando ai termini in cui sono concepiti i trattati summenzionati ed i sovrani provvedimenti successivamente emanati, pare non possa rinvocarsi in dubbio che incomba obbligo al Governo di mantenere nel collegio dello Stato i 22 alunni sardi chiamati ai posti gratuiti della fondazione Ghislieri, obbligo, che dimostrò con fatti costanti di avere assunto e che religiosamente mantenne, essendosi anzi più d'una volta adoperato con provvedimenti amministrativi a rimuovere quegli ostacoli che sembravano frapporsi al conseguimento dell'intero beneficio concesso a favore della popolazione di Bosco, e se è vero, come non si può disconoscere, che la somma a quel titolo sborsata dal Governo non può in oggi rispondere alle spese cui debbe sottostare per il mantenimento dei 22 alunni gratificati di posto gratuito, non sarebbe questa una ragione legale che valer possa ad esonerarlo dall'obbligo a quel riguardo assunto.

Non si può tuttavia disconoscere, come dall'aggregazione di alcuni posti gratuiti al collegio-convitto sia per derivare un qualche maggiore aggravio alla finanza pubblica, dedotto dacchè gli alunni ammessi in questo collegio dovendo per ragione dei loro studi rimanervi alcun mese di più in cadun anno di quanto rimangano gli allievi nel collegio Carlo Alberto, occorre a loro riguardo un qualche maggior dispendio; ma è questa lieve spesa, della quale non sembra se ne debba gran fatto preoccupare la Camera, sì perchè trattasi di far cosa giusta, utile ed opportuna, sì perchè a questa maggiore spesa otterrebbe pure il Governo, mercè le disposizioni di questa legge, un qualche compenso, perciocchè, compendosi in sette anni nel collegio-convitto tutto il corso secondario, compresa la filosofia, gli alunni che da questo collegio vengono promossi al corso universitario, più non avrebbero a rimanere nel collegio Carlo Alberto che cinque anni, dove prima vi rimanevano per sette, compiendo ivi pure il corso di filosofia.

Superate così le due principali obiezioni che negli uffizi erano state elevate contro il principio della legge, scendendo all'esame delle singole sue disposizioni, utile e giusto riconobbe anzitutto la Commissione il sistema adottato dall'art. 1°, di applicare al collegio-convitto di Alessandria una parte dei posti della fondazione Ghislieri, in quanto che, mentre viensi per tal modo, come si è già di sopra avvertito, a rendere possibile l'eseguimento delle benefiche intenzioni del fondatore a pro della gioventù studiosa povera di Bosco, si favoriscono i buoni studi, e, senza punto scostarsi dallo scopo della fondazione, si reca un notevole miglioramento alla istituzione medesima.

Se non che, la discussione cui diede luogo l'art. 4 della proposta legge consigliò alla Commissione stessa di estendere a quattro il numero dei posti gratuiti da staccarsi dal regio collegio Carlo Alberto, ond'essere assegnati al collegio-convitto di Alessandria. La ragione di questa modificazione sta principalmente in ciò, che per effetto delle disposizioni contenute nel predetto articolo quarto, gli alunni aspiranti ai posti gratuiti nel collegio Carlo Alberto non potendo venire ammessi a fruire di questi posti che dopo aver superato con successo gli esami di filosofia, per necessaria conseguenza avverrebbe (dato pure che tutti e tre gli alunni ammessi al collegio-convitto abbiano già fatto passaggio nel collegio Carlo Alberto) che due degli otto posti appartenenti al comune di Bosco sarebbero privati del beneficio di mantenimento gratuito per il corso della filosofia, al quale sono ammessi soltanto, secondo il progetto di legge, gli alunni i quali fruiscono dei tre posti assegnati al collegio-convitto, ove tale corso si esercita.

Una quale disposizione, oltre che sarebbe ripugnante alla legge di fondazione che estende a sette anni il beneficio del posto gratuito, sarebbe pur di ostacolo ai giovani alunni di poter concorrere con isperanza di successo agli esami del corso di filosofia dalla legge richiesti onde ottenere l'ammissione al regio collegio Carlo Alberto. Perciocchè per la condizione loro di povertà voluta dalla fondazione non sarebbero in grado di poter attendere a quel corso di studi fuori della loro terra nativa, dovendo per tale effetto recarsi al capoluogo di provincia. Al qual inconveniente, facile è lo scorgere, sarebbe posto riparo col proposto emendamento (cui assenti il signor ministro della pubblica istruzione) inquantochè eguale essendo il numero degli alunni ammessi tanto nel collegio-convitto di Alessandria che nel regio collegio Carlo Alberto, mercè il passaggio dal primo al secondo, i giovani di Bosco si troveranno in condizione di poter fruire di tutti gli otto posti loro assegnati dal benemerito fondatore, potendo compiere per di più tutto il corso secondario classico ed universitario in un pubblico istituto che fornisce loro maggiori e più efficaci mezzi di educarsi ed istruirsi.

Considerò quanto al secondo articolo, che le prove d'idoneità richieste nei giovani aspiranti al conseguimento di posto gratuito nel collegio-convitto meglio e più convenientemente si potessero ottenere col mezzo di esami di concorso, anzichè affidandole al semplice giudizio della deputazione provinciale delle scuole; propose quindi un emendamento in questo senso, con dichiarare inoltre che a parità di merito dovessero essere preferiti quegli alunni che si trovassero in maggiori strettezze di fortuna, condotta in questo avviso dal riflesso, che con siffatta disposizione più efficacemente viene garantita la condizione di molta attitudine agli studi e di povertà richiesta per legge della fondazione negli aspiranti, si preclude l'adito ad ogni richiamo che venisse per avventura ad elevarsi contro la dichiarazione della de-

putazione provinciale intorno all'idoneità degli alunni e si fa omaggio al sistema di concorso generalmente adottato per l'ammissione nei posti gratuiti sì di regia che di privata fondazione.

Il quale sistema essendo già introdotto coll'articolo quarto di questa proposta di legge riguardo ai posti nel collegio Carlo Alberto, vi ha eguale ragione, e maggiore forse è sentita l'opportunità di adottarlo per i posti gratuiti del collegio convitto, al conseguimento dei quali ben maggiore sarà senza dubbio il numero degli aspiranti.

Le disposizioni dell'art. 3 non diedero luogo a dissenso, furono anzi riconosciute utili ed opportune perchè dirette a meglio conciliare le disposizioni della proposta legge colle tavole di fondazione, e proteggere ad un tempo la condizione di quel giovane, che, dopo avere compiuto gli studi nel collegio convitto, fosse costretto per mancanza di posto nel collegio Carlo Alberto di dover soprassedere dall'intrapresa carriera.

L'attento esame che istituì la Commissione intorno alle disposizioni dell'articolo 4 fece sorgere quella difficoltà già di sopra avvertita, che, cioè, due degli otto posti assegnati ai giovani di Bosco non sarebbero ammessi a fruire di tale beneficio per i due anni di filosofia, cui solo partecipano gli alunni ammessi nel collegio convitto ove tale corso si esercita, al quale pregiudizio essendosi posto riparo coll'emendamento di cui all'art. 1°, avvisò concorde la Commissione di mantenere le disposizioni consegnate in questo articolo, perchè rivolte evidentemente all'utile scopo di porgere ai giovani di Bosco il mezzo di attingere una più efficace istruzione compiendo l'intero corso di studi in un pubblico istituto, e provvedere ad un tempo che non venga pregiudicata la condizione di quei giovani i quali entrando nel prossimo anno nella rettorica coll'intendimento di presentarsi al concorso, si trovassero per avventura in tale età, da non poter forse più essere ammessi nel collegio-convitto.

Siccome poi con questa legge viensi a derogare al paragrafo 10, titolo X delle costituzioni dell'Università, non che alle Regie Patenti 29 novembre 1763, ed all'articolo 9 delle Regie Patenti 29 settembre 1845. credette perciò opportuno la Commissione di aggiungere la disposizione di cui all'art. 5, esprimente la consueta clausola di derogazione ad ogni provvedimento contrario alla stessa legge.

Stando in questi termini le cose, la Commissione ha l'onore di proporvi per organo mio di sancire col vostro voto l'attuale proposta di legge colle lievi modificazioni dianzi espresse.

GALLO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~A cominciare dall'anno scolastico 1858-59, tre degli otto posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco, ora addetti al regio collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, saranno applicati al collegio-convitto d'Alessandria.~~

~~Art. 2.~~

~~Essi sono destinati a beneficio dei giovani del Bosco di ristretta fortuna e di probi costumi, i quali facciano prova d'idoneità per intraprendere o compiere il corso di studi secondari classici.~~

~~Vengono conferiti dal ministro della pubblica istruzione sulla proposta della deputazione provinciale per le scuole, a cui è commesso l'esame dei titoli degli aspiranti.~~

~~Art. 3.~~

~~Nel caso che qualcuno dei predetti giovani, dopo avere compiuto il corso delle scuole secondarie, volesse intraprenderne uno delle facoltà universitarie, e si trovassero già occupati i cinque posti assegnati al regio collegio Carlo Alberto, egli potrà tuttavia esservi ammesso previo esame di concorso, cessando temporariamente il posto gratuito applicato al collegio-convitto di Alessandria.~~

~~Art. 4.~~

~~A cominciare dall'anno scolastico 1861-62, gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri, stabiliti nel regio collegio Carlo Alberto a favore del comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione regia.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

9

~~Art. 1.~~

~~A cominciare dall'anno scolastico 1858-59 quattro degli otto posti gratuiti della fondazione Ghislieri ~~il resto come qui~~ ~~contro.~~~~ I 9-60

~~Art. 2.~~

~~Essi sono destinati a beneficio dei giovani del Bosco di ristretta fortuna e di probi costumi, i quali in apposito esame di concorso abbiano dato prova di maggiore idoneità, ed a parità di merito si troveranno in maggiori strettezze di fortuna.~~

~~Art. 5.~~

~~Nel caso che qualcuno dei predetti giovani, dopo aver compiuto il corso delle scuole secondarie, volesse intraprenderne uno delle facoltà universitarie e si trovassero già occupati i quattro posti assegnati al regio collegio Carlo Alberto; il resto come qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~ I 61-62.

~~Art. 5.~~

~~È derogato a qualunque disposizione di legge contraria alla presente.~~

Approvato nella tornata del 16. gennaio 1859.  
C. Belloni